

Prot. 4126/2023 del 06/07/2023

Da prot.procura.perugia@giustiziacert.it

Oggetto **Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 06/07/2023.0006117.U** 06/07/2023 11:31:21

A prot.pg.perugia@giustiziacert.it, ord.perugia@cert.legalmail.it,
prot.ca.perugia@giustiziacert.it, prot.tribunale.perugia@giustiziacert.it

2 allegati:

Segnatura.xml (3,5 KB)

scans_temp_20230706111913_3919.pdf (154,2 KB)



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Il Procuratore della Repubblica

Prot. n. 6147/2023

Al
Presidente
della Corte di Appello in qualità di
Presidente del Consiglio Giudiziario

PERUGIA

e, p.c.

Al
Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di

PERUGIA

Al
Presidente
del Tribunale

PERUGIA


Al
Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

PERUGIA

OGGETTO: Prime indicazioni organizzative relative all'attività dei Vice procuratori onorari a seguito delle modifiche al d.lgs n. 116 del 2017 da parte dell'art'1, comma 629 della l. 234 del 2021

Trasmetto, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza, l'allegato provvedimento.

Perugia, 6 luglio 2023


Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone

Prot. n. 243/2023 QuC.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

Oggetto: Prime indicazioni organizzative relative all'attività dei Vice procuratori onorari a seguito delle modifiche al d.lgs n. 116 del 2017 da parte dell'art. 1, comma 629 della l. n. 234 del 2021

PREMESSA

Nei mesi scorsi alcuni dei Vice Procuratori onorari (VPO) in servizio hanno completato la procedura di conferma, prevista dall'art. 29 del d.lgs n. 116 del 2017 come modificato dalla legge di bilancio del 2022 (art. 1, comma 629 della l. n. 234 del 2021) mentre altri hanno avviato la medesima procedura.

Si rende, quindi, necessario, alla luce della novità indicata, adottare prime indicazioni organizzative riguardanti in generale l'attività dei VPO, calibrate tenendo presente che, allo stato, tutti i magistrati onorari in servizio hanno assunto le funzioni prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 116 del 2017 e quindi ad essi si applicano del d.lgs da ultimo citato solo le disposizioni previste nel capo XI.

Le indicazioni che seguono hanno necessariamente carattere provvisorio perché la normativa primaria (in particolare, gli artt. 29 e ss del già più volte citato d.lgs) è particolarmente scarna e si auspica che, nel prossimo periodo, possa essere integrata quantomeno da regolamentazione secondaria emanata dal Ministero della Giustizia e/o dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Della necessità di disposizioni di dettaglio si è, fra l'altro, fatto cenno al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia quando nei giorni scorsi è venuto a Perugia in visita agli uffici giudiziari e dal predetto si è, però, appreso che sono in corso valutazioni da parte del Dicastero e più che interventi integrativi potrebbe anche arrivare una (ulteriore) revisione della legislazione in materia.

Allo stato, l'unico intervento esplicativo che può essere un valido supporto per l'attuazione della normativa vigente è costituito da un parere dell'VIII Commissione del CSM, assunto all'unanimità (24/VA/2023) in data 5 luglio u.s., con cui si è proposta l'adozione di una "risoluzione sulla disciplina dell'impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari e ai vice procuratori emessi ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116"

Pur non essendo ancora stato recepito dal *plenum* del CSM, il parere indicato rappresenta un indiscutibile punto di riferimento, soprattutto per gli argomenti giuridici utilizzati a supporto della conclusione raggiunta.

In particolare, per quanto qui di interesse, il parere ha affermato che "spetterà ... ai capi degli uffici, alla luce di tutte le circostanze fattuali del caso e nel rispetto dei principi sopra enunciati, stabilire in concreto i termini e i limiti della prestazione minima esigibile da parte dei magistrati onorari assegnati ai rispettivi uffici", aggiungendo, altresì, che il limite dei due impegni settimanali, previsto dal comma 3 dell'art. 1 del d.lgs n. 116 del 2017, non si applica ai magistrati confermati, neanche a quelli che non abbiano optato per il regime dell'esclusività.

Per questi ultimi, secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 29 del d.lgs n. 116 del 2017, il capo dell'ufficio dovrà organizzare la loro attività in modo da consentire "il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative e professionali"

I criteri che si intendono adottare con il presente provvedimenti sono stati preventivamente comunicati e discussi in tre riunioni con gli stessi VPO, presente il Procuratore Aggiunto ed il Dirigente Amministrativo, e sugli stessi si è ottenuto dai medesimi magistrati onorari anche una sostanziale condivisione.

Inoltre, essi sono stati anche esposti nell'ultima riunione plenaria dell'Ufficio del 30 maggio u.s e sono stati anche oggetto di comunicazione, sia pure sintetica, al Procuratore generale con una nota del 10 maggio u.s., a seguito di sua specifica richiesta

L'ordine di servizio in oggetto modifica il vigente progetto organizzativo relativamente in particolare alle attività dei VPO e per questa ragione sarà inviato per l'approvazione al Consiglio Giudiziario e, quindi, al Consiglio Superiore della magistratura.

COMPITI ASSEGNATI AI VICEPROCURATORI ONORARI

Il primo aspetto da cui partire non può che riguardare i compiti da assegnarsi ai vice procuratori onorari.

In particolare, essendo gli attuali VPO in servizio in numero inferiore rispetto all'organico, anche per la rinuncia di tre di essi a partecipare alle procedure di conferma, si ritiene allo stato opportuno selezionare quelle attività ritenute indispensabili per il miglior funzionamento dell'Ufficio, riservandosi, con il prossimo auspicabile completamento dell'organico, di rivedere il quadro dei compiti assegnati. Rispetto al progetto organizzativo vigente, si ritiene, quindi, opportuno rinunciare, in questa fase, all'apporto dei magistrati onorari all'Ufficio affari semplici, in quanto, grazie, all'ottimo lavoro organizzativo dei due magistrati coordinatori ed all'impegno del personale amministrativo e di polizia giudiziaria ivi assegnato, quell'ufficio riesce comunque, sia pure con non pochi sforzi, a garantire lo "smaltimento" dei fascicoli ad esso assegnati in tempi ragionevoli.

Tanto premesso, le attività di cui i VPO saranno onerati consisteranno nella partecipazione alle udienze del Tribunale in composizione monocratica (nei casi in cui alle stesse non partecipino i magistrati togati) anche con riferimento a quelle di convalida degli arresti con successivo rito direttissimo, nella partecipazione alle udienze del Giudice di Pace, nella collaborazione con l'ufficio dibattimento e nella trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace (GDP), iscritti a modello 21 bis.

Le attività menzionate, in particolare la trattazione dei fascicoli di competenza del GDP dovranno essere svolte da tutti i VPO senza eccezione, riservandosi, tuttavia, l'Ufficio di modulare sia l'assegnazione dei procedimenti di competenza del giudice di pace sia i turni per la collaborazione all'Ufficio del dibattimento, sia l'assegnazione alle udienze tenendo conto anche della disponibilità espresse dai magistrati onorari, in particolare di quelli che non hanno ancora completato la procedura di conferma e/o che non hanno optato per l'esclusività del rapporto.

ATTIVITÀ D'UDIENZA

La partecipazione alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e ai Giudici di Pace continuerà ad essere svolta, come sino ad oggi avvenuto, sulla base della calendarizzazione mensile, nell'ambito di quella valida per tutto l'anno in corso. Il numero di udienze verrà individuato in base al tipo di regime prescelto, assegnando a ciascuno VPO - salvo esigenze contingenti - non più di due udienze settimanali.

ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

A tutti i VPO vengono assegnati, con criterio automatico, i procedimenti di competenza del giudice di pace, in numero uguale per quanto riguarda i VPO confermati, senza alcuna differenza in relazione o meno all'opzione per l'esclusività.

Ai VPO non confermati i procedimenti di competenza del giudice di Pace saranno assegnati, invece, in numero pari alla metà di quelli dei VPO confermati.

I VPO cureranno la definizione dei procedimenti entro i termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari ed informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto di quelli per i quali non è stato possibile rispettare il termine, con una nota scritta con cui si indicheranno le ragioni di tale impossibilità.

Atteso che si è accumulato per i procedimenti assegnati in precedenza un significativo ritardo, il Procuratore Aggiunto provvederà a sospendere, per un breve periodo, le assegnazioni dei fascicoli ai VPO che hanno accumulato il ritardo, assicurandosi però che i fascicoli in questione vengano più velocemente possibile definiti.

ATTIVITÀ PRESSO L'UFFICIO DIBATTIMENTO

L'attività di collaborazione con l'Ufficio dibattimento è particolarmente importante per consentire all'Ufficio la gestione ottimale delle udienze.

In più occasione, infatti, il Presidente del Tribunale o singoli Giudici, soprattutto monocratici, hanno segnalato disfunzioni sia nella fase di notifica dei decreti di citazione per le udienze monocratiche che si svolgono senza il filtro dell'udienza preliminare sia soprattutto nella citazione dei testimoni, con la conseguenza del rinvio dei processi e dell'allungamento dei tempi di definizione degli stessi.

Per tale ragione, già da tempo l'Ufficio ha sperimentato positivamente la collaborazione dei VPO nell'occuparsi di questi incumbenti, attribuendo ad essi sia il compito di verificare la regolarità delle notifiche dei decreti di citazione sia soprattutto di porre in essere quanto necessario per assicurare il buon fine delle citazioni dei testi, verificando quindi gli esiti delle notifiche degli avvisi.

I risultati ad oggi ottenuti da questa collaborazione sono decisamente positivi ed è quindi opportuno proseguire l'esperienza, istituzionalizzando e stabilizzando questa forma di collaborazione

La stessa andrà svolta dai VPO che dovranno essere quindi presenti presso l'ufficio del dibattimento con la cadenza di almeno un giorno alla settimana e con la possibilità di compresenza, il tutto compatibilmente con gli impegni d'udienza.

ATTIVITÀ PRESSO L'UFFICIO

Con riferimento alle attività di preparazione delle udienze e alle attività di trattazione dei modelli 21 bis, qualora i VPO ritengano di volerle espletare presso l'Ufficio, in attesa della disponibilità di ulteriori locali, è ad essi riservata la stanza al piano terzo, già in uso, ove sarà possibile la presenza contemporanea di tre magistrati.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI "IMPEGNI"

Per quanto riguarda l'individuazione concreta dell'attività dei VPO, il d.lgs n. 116 del 2017 utilizza (art. 1, comma 3) un termine alquanto generico - "impegno" - del quale, fra l'altro, non fornisce alcuna definizione né tantomeno alcun parametro che possa consentire di determinarlo in modo più preciso.

Allo stesso modo, con riferimento ai magistrati onorari già in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs, siano o meno confermati - ai quali certamente non si applica la previsione del comma 3 dell'art. 1 - non precisa nemmeno quanti dovrebbero essere gli "impegni" settimanali.

Il parere della VIII Commissione del CSM, come si è già anticipato, sembra attribuire al capo dell'Ufficio il compito di individuare sia il *quid consistam* dell'impegno sia la quantificazione numerica degli stessi.

In presenza di un quadro normativo così incerto si ritiene di ribadire le modalità con cui i VPO non confermati fino ad oggi hanno operato, e cioè senza alcuna predeterminazione in astratto dei loro "impegni", nel senso che essi saranno onerati

delle attività sopra individuate sulla scorta dei turni predisposti e in relazione a queste attività, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 116 del 2017, sarà loro liquidata l'indennità prevista, secondo i criteri finora utilizzati.

Al contrario, invece, si ritiene necessario precisare per i VPO confermati cosa si intende per impegno e quanti dovranno essere espletati ogni settimana.

In particolare, deve considerarsi impegno giornaliero l'attività d'udienza per tutta la durata della stessa nonché l'attività in presenza presso l'Ufficio dibattimento per una durata orientativa di sei ore o per un periodo più breve qualora gli incumbenti assegnati vengono completati in anticipo.

Andrà considerato, altresì, impegno giornaliero la trattazione dei fascicoli modello 21 bis e/o la preparazione delle udienze, per una durata temporale anche in questo caso orientativa di sei ore.

Tale attività potrà essere svolta in ufficio, anche nel pomeriggio, previa regolamentazione degli accessi al fine di rispettare la presenza non superiore di tre VPO, ma anche fuori ufficio.

Dal punto di vista del numero degli impegni settimanali, i VPO confermati dovranno assicurare un numero di 5 impegni settimanali nel caso in cui hanno optato per il regime di esclusività e di 4 impegni settimanali nel caso in cui hanno optato per l'opposto regime di non esclusività.

Lo svolgimento degli impegni è attestato, per quanto riguarda la partecipazione alle udienze e l'attività di collaborazione presso l'ufficio dibattimento, rispettivamente dallo statino di udienza e dalla presenza presso l'ufficio dibattimentale.

Gli ulteriori impegni saranno, invece, attestati a mezzo di autodichiarazione dei VPO ogni fine mese.

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI VPO

Il coordinamento delle attività dei VPO è attribuito al Procuratore Aggiunto che predisporrà i turni delle singole attività, anche con la collaborazione del coordinatore dei VPO.

A lui spetterà l'assegnazione dei procedimenti di competenza del giudice di Pace, utilizzando il criterio automatico.

Al Procuratore Aggiunto spetterà anche il potere di visto sui provvedimenti definitivi dei procedimenti di competenza del giudice di Pace ed in caso di mancato visto, qualora il VPO non ritenesse di accogliere l'indicazione contenuta nel provvedimento di

diniego, potrà revocare la delega e assegnare il procedimento in automatico ad altro VPO o autoassegnarselo.

Degli eventuali provvedimenti di revoca il Procuratore aggiunto informerà il Procuratore della Repubblica.

Tutti i calendari contenenti i turni dei VPO saranno trasmessi per conoscenza al Procuratore della Repubblica.

TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente ordine di servizio viene trasmesso al Procuratore Aggiunto, a tutti i sostituti, ai VPO e al dirigente amministrativo e pubblicato sul sito internet dell'Ufficio.

Esso sarà altresì trasmesso al Presidente della Corte di appello in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario e per doverosa conoscenza al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Perugia, 6 luglio 2023

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone

